



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e*  
*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

**VISTA** la legge 8 agosto 1995, n. 335 recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” e, in particolare, l’articolo 2 recante “Armonizzazione”;

**VISTO** il comma 26, del citato articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”;

**VISTA** la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;

**VISTO** il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” e, in particolare, gli articoli 1 e 29 inerenti, rispettivamente, alla magistratura onoraria e al contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio;

**VISTO** il comma 3, del citato articolo 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, laddove prevede che: “L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”;

**VISTO** il comma 1, del predetto articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il quale dispone che: “I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”;



**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025” e, in particolare, l’articolo 15-bis recante “Disposizioni riguardanti i magistrati onorari”;

**VISTO** il comma 3 del medesimo articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, laddove dispone che: “Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa”;

**VISTO** il successivo comma 4 del citato articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede che: “Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”;

**VISTO** altresì il comma 5 del predetto articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, laddove dispone che: “I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;

**VISTO** il successivo comma 6 del medesimo articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ripartisce l'onere contributivo di cui al citato comma 5 “nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia”;

**VALUTATE** le considerazioni trasmesse con nota prot. n. 225257 del 10 ottobre 2023 dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in riscontro alla richiesta ministeriale prot. n. 36/9779 dell’8 settembre 2023, in applicazione del richiamato comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 4, dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, disciplina le modalità con le quali i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.



## **Art. 2**

### *(Regime previdenziale)*

1. Ai fini della tutela previdenziale, i magistrati onorari di cui al precedente articolo 1 sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La ripartizione del relativo onere contributivo fra il magistrato onorario e il Ministero della giustizia è stabilita ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i magistrati onorari di cui al precedente articolo 1 che abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa, ai sensi del comma 3 del citato art. 15-bis. La Cassa non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, mantenendo attiva la posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata ai sensi del successivo comma 3.
3. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la Cassa Forense comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa calcolate sul reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini IVA, ovvero, ove previsto, il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa minime.
4. Il magistrato onorario non può ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell'INPS che dalla Cassa Forense e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito all'esclusività della prestazione a carico di un solo ente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dandone notizia sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

